



**ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/12**

#innovazioneperlatrasparenzaneiservizialeimprese

STATUTO

(Adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 4 marzo 2013, approvato con D.A. n. 44/Gab del 6 marzo 2013;

Modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 11 del 19 giugno 2013;

Modificato con deliberazione del C.d.A. n. 12 del 29 maggio 2014;

Modificato con deliberazione del C.d.A. assunta dal Commissario ad acta n. 3 del 09/08/2016, approvato con D.A. n. 2434/8 del 12/08/2016;

Modificato con deliberazione del C.d.A. assunta dal Commissario straordinario n. 4 del 31/08/2016;

Modificato con deliberazione del C.d.A. assunta dal Commissario straordinario n. 6 del 08/09/2016;

Modificato con deliberazione del C.d.A. assunta dal Commissario straordinario n. 9 del 25/10/2016;

Modificato con deliberazione del C.d.A. assunta dal Commissario straordinario n. 10 del 16/11/2016;

Modificato con deliberazione del C.d.A. assunta dal Commissario ad acta n.9 del 21/10/2019 per i poteri conferiti con D.A. n. 2103 del 20/06/2019);

Modificato con deliberazione del C.d.A. assunta dal Commissario ad acta n. 8 del 05/05/2022 per i poteri conferiti con D.A. n. 5 del 13/04/2022);

Modificato con deliberazione del C.d.A. assunta dal Commissario straordinario n. 18 del 03/07/2023.

Art. 1

Natura Giuridica

1. L'Istituto Regionale per lo sviluppo delle attività produttive, di seguito denominato IRSAP ovvero anche solo Istituto, è un Ente Pubblico non economico costituito e disciplinato dalla legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 (Legge istitutiva) e successive modifiche ed integrazioni.

2. La Regione siciliana, per il tramite dell'Assessorato regionale delle Attività Produttive, esercita sull'IRSAP attività di vigilanza, indirizzo, controllo e tutela.

Art. 2

Sede legale

1. L'IRSAP ha sede legale in Palermo nella Via Enrico Ferruzza n. 5.

Art. 3

Attività istituzionale e di rappresentanza

1. L'attività istituzionale e di rappresentanza è svolta presso la sede legale ovvero presso altra sede di rappresentanza posta nella città di Palermo dove allocare gli Uffici della Presidenza e della Direzione Generale.

2. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione svolgono la propria attività normalmente presso la Sede legale o nella sede di rappresentanza di cui al comma 1. È in ogni caso consentita la convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione presso gli Uffici Periferici IRSAP o in altra sede idonea.

3. La Direzione Generale, la struttura centrale e le aree di cui all'art. 20, comma 2 del presente Statuto svolgono normalmente la propria attività presso la Sede legale o nella sede di rappresentanza di cui al comma 1.

Art. 4

Denominazione e logo dell'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive

1. L'IRSAP in tutti i suoi atti e nelle relazioni con l'esterno, si identifica con l'acronimo di IRSAP e con il logo che sarà approvato dal Consiglio di amministrazione.

2. L' IRSAP ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione e del proprio logo, i cui utilizzo è regolamentato da apposito disciplinare approvato dal medesimo Consiglio di amministrazione.

3. Per le finalità connesse allo sviluppo delle attività produttive, l'IRSAP può concedere, tramite convenzioni, l'uso del proprio nome e del proprio logo a soggetti, servizi e prodotti di qualità che soddisfino gli scopi istituzionali disciplinati dalla propria Legge istitutiva. Con apposito regolamento si provvederà a specificare le concrete fattispecie applicative del presente comma.

4. Al fine di esternare le caratteristiche essenziali poste a base della propria missione pubblica a servizio delle attività economiche ed imprenditoriali, l'IRSAP riporta in tutta la propria corrispondenza la perifrasi “#innovazioneellatrasparenzaperiservizialleimprese”.

Art. 5

Aree destinate allo svolgimento di attività produttive

1. L'IRSAP promuove ed indirizza lo svolgimento di attività produttive nelle aree già attribuite ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale della Sicilia, ai sensi dell'art. 1 della Legge istitutiva.
2. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale delle Attività Produttive, previa deliberazione della Giunta regionale, è possibile istituire, modificare o sopprimere le aree da destinare allo svolgimento di attività produttive.
3. Al procedimento di individuazione delle aree da istituire, modificare o sopprimere partecipano gli enti locali interessati.

Art.6

Indirizzi, scopi e finalità

1. L'IRSAP, attraverso l'adozione di ogni azione idonea a consentire lo sviluppo delle attività produttive, per l'avvio di nuove iniziative, nonché per il potenziamento e l'innovazione di quelle già esistenti, si propone di promuovere l'insediamento delle imprese nelle aree destinate allo svolgimento di attività produttive nell'ambito della propria competenza territoriale.
2. A tale fine, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 della Legge istitutiva, l'IRSAP:
 - a) elabora e adotta i piani regolatori delle aree destinate allo svolgimento di attività produttive;
 - b) acquisisce gli immobili necessari alla realizzazione delle infrastrutture e degli stabilimenti da destinare allo svolgimento delle attività produttive ovvero allo svolgimento dei servizi da fornire alle imprese insediate; acquisisce e cede terreni per la costruzione di stabilimenti da destinare ad attività produttive; dispone, ove possibile, il recupero degli immobili industriali non utilizzati;
 - c) progetta, realizza e gestisce le opere infrastrutturali ed i servizi destinati alle imprese insediate anche mediante procedure di finanza di progetto. Tra le predette opere infrastrutturali, le strade sono cedute al Comune competente per territorio, le infrastrutture del servizio idrico integrato sono affidate in concessione d'uso al soggetto gestore;
 - d) progetta e realizza gli edifici da destinare allo svolgimento dell'attività produttiva da cedere all'impresa insediata, ove questa non vi provveda in proprio;
 - e) promuove ed implementa l'adozione di convenzioni ed accordi con i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel processo teso a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria nelle aree produttive;
 - f) attiva ogni iniziativa utile al reperimento di fondi, anche in ambito extraregionale, per la realizzazione dei propri scopi;
 - g) sviluppa azioni di marketing e promozione del territorio anche al fine di favorire il reperimento di fondi di investimento pubblici e privati;
 - h) fornisce assistenza tecnica agli operatori economici sia nella fase propedeutica all'insediamento, anche al fine di favorire il reperimento di nuovi fondi, sia nella fase successiva all'insediamento;
 - i) fornisce assistenza alle imprese insediate o che intendano insediarsi nelle aree produttive, per l'accesso al credito agevolato anche attraverso la stipula di accordi e convenzioni con gli enti nazionali e regionali, sia pubblici che privati, competenti in materia di mediocredito e finanza agevolata;
 - l) svolge i compiti e le funzioni ad esso assegnati dalle leggi regionali e statali;
 - m) stipula convenzioni con i titolari delle attività produttive o da insediarsi per delegare ad essi, in tutto o in parte, le funzioni di cui alla lettera c).

- n) può detenere o assumere partecipazioni in società, costituite o da costituire, ritenute di interesse pubblico, aventi lo scopo di promuovere o incentivare lo sviluppo imprenditoriale ed economico della Regione;
- o) può aderire o partecipare ad organismi, enti, fondazioni, federazioni ed associazioni, con o senza personalità giuridica, per il raggiungimento delle finalità istituzionali e lo sviluppo della propria missione.

3. La Regione Siciliana, gli Enti locali ovvero altri enti pubblici possono, tramite la stipula di convenzioni, delegare all'IRSAP lo svolgimento di ulteriori attività e funzioni inerenti la realizzazione e la gestione di infrastrutture e servizi connessi alle finalità di cui al presente articolo, ivi inclusa la gestione di fondi regionali, statali e comunitari destinati alle imprese di cui al comma 1 nel rispetto delle relative discipline, anche al fine di rafforzare la ricerca e l'innovazione, sostenere la digitalizzazione, sostenere interventi per l'internalizzazione e l'export.

3-bis. L'IRSAP può attivare presso le sue articolazioni territoriali, senza ulteriori oneri, sportelli di assistenza alle imprese ricadenti nei territori di rispettiva competenza, per l'erogazione dei servizi di cui al comma 2, lettere h) e i).

Art. 7

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'IRSAP è costituito dai conferimenti iniziali erogati al momento della sua costituzione e da quelli successivi erogati dalla Regione Siciliana, nonché dai contributi pubblici, diversi da quelli in conto esercizio, e dalle riserve, comunque costituite.

2. Costituiscono parte integrante del patrimonio dell'IRSAP i beni mobili ed immobili, già rientranti nel patrimonio dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale, trasferiti all'IRSAP ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 della Legge istitutiva nonché gli ulteriori beni acquisiti nel corso dell'attività svolta.

Art. 8

Mezzi Finanziari

1. I mezzi finanziari dell'IRSAP sono costituiti:

- a) dalle rendite derivanti dal proprio patrimonio;
- b) dai proventi derivanti dalla vendita o locazione, anche finanziaria, delle aree e degli immobili in genere;
- c) dai proventi derivanti dalla gestione di infrastrutture ed opere e dai servizi collettivi resi alle imprese insediate nelle aree e proventi derivanti dalla corresponsione degli oneri di urbanizzazione e costruzione di cui ai commi 13 e 14 dell'art. 16 della Legge istitutiva;
- d) dai proventi derivanti da prestazioni, attività, studi e ricerche nonché dall'esercizio delle funzioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 2 dell'articolo 2 della Legge istitutiva;
- e) dai contributi annuali erogati dalla Regione Siciliana ai sensi dell'art. 4 della Legge istitutiva;
- f) dai contributi comunali, previsti ai sensi dell'art. 4 della Legge Istitutiva;
- g) dai contributi corrisposti dall'Unione europea, dallo Stato e da altri enti pubblici e privati;
- h) dai contributi, le donazioni ed i lasciti ricevuti da parte di qualsiasi soggetto sia pubblico che privato.

Art. 9

Gestione Economico-Finanziaria

1. La gestione economico-finanziaria dell'IRSAP è improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
2. L'IRSAP applica il regolamento di contabilità previsto dall'art. 3 della Legge istitutiva.
3. Il bilancio di previsione è adottato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre di ogni anno.
4. Il rendiconto Generale è adottato dal Consiglio di amministrazione entro il 30 aprile di ogni anno.
5. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Esso ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 10

Semplificazione amministrativa

1. La semplificazione degli atti e delle procedure amministrative inerenti la propria attività rientra tra gli scopi istituzionali dell'IRSAP,
2. Per il raggiungimento della semplificazione amministrativa potranno essere utilizzate strutture e soluzioni informatiche che sostituiscano documentazione ed archiviazione cartacea.
3. Nel rispetto delle procedure disciplinate dai contratti collettivi di lavoro, l'IRSAP incentiva forme di lavoro a distanza per i propri dipendenti.

Art. 11

Protocolli di Legalità e patti di integrità

1. L'alta vigilanza in tema di trasparenza, legalità e contrasto alla criminalità organizzata in tutte le sue forme rappresenta un principio fondamentale cui si uniforma l'attività dell'IRSAP.
2. A tal fine, l'IRSAP incentiva e promuove ogni attività finalizzata al raggiungimento del suddetto principio. In particolare, l'IRSAP sottoscrive Accordi o Protocolli di Legalità comunque denominati con le Autorità Statali preposte al controllo del territorio nonché con ogni altra Organizzazione impegnata nella promozione della attività di contrasto alla criminalità organizzata in favore della legalità.
3. Gli organi e gli uffici dell'IRSAP stipulano i protocolli di legalità ed i patti di integrità per le finalità attuative di cui all'art. 1 comma 17 della legge 190 del 2012.

Art. 12

Organi

1. Costituiscono organi dell'IRSAP:
 - a) il Consiglio di amministrazione;
 - b) il Presidente;
 - c) il Collegio dei revisori.
2. Ai sensi dell'art. 5 comma 2 della Legge istitutiva gli organi dell'IRSAP restano in carica cinque anni.
3. L'incarico di componente degli organi di cui al precedente primo comma è incompatibile con la qualifica di dipendente in servizio presso l'IRSAP.

Art. 13

Consulta delle attività produttive
(articolo abrogato dall'art.4, comma 1, L.R. n.33/2021)

Art. 14

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è formato da cinque membri dotati di particolare e comprovata esperienza nel settore delle attività produttive, in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 20 giugno 1997 n.19 e successive modificazioni. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251. E' composto:

- a) dal presidente, individuato dal Presidente della Regione;
- b) da due componenti individuati dall'Assessore regionale per le Attività Produttive;
- c) da un componente espresso congiuntamente dalle organizzazioni rappresentative delle imprese industriali e delle piccole e medie imprese;
- d) da un componente espresso congiuntamente dalle organizzazioni delle imprese artigiane.

1-bis. Al fine di garantire efficacemente la piena attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 251/2012, le organizzazioni rappresentative legittimate di cui alle lettere c) e d) del comma 1 propongono una doppia designazione nel rispetto dell'equilibrio di genere.

2. Il Consiglio di amministrazione, in quanto preposto alla generale gestione dell'IRSAP:

- a) adotta lo Statuto e le sue eventuali modifiche ed integrazioni;
- b) adotta i piani regolatori delle aree, secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 15 della Legge istitutiva;
- c) approva il programma triennale degli interventi e delle attività, secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 15 della Legge istitutiva;
- d) approva i bilanci di previsione ed i conti consuntivi, nei termini disciplinati dal regolamento di contabilità adottato ai sensi del quarto comma dell'art. 3 della Legge istitutiva;
- e) autorizza e, successivamente, approva la stipula di convenzioni ed accordi con lo Stato, la Regione ed altri enti pubblici e privati per la realizzazione e gestione di infrastrutture e servizi;
- f) fissa i criteri per l'assegnazione delle aree, dei rustici, delle infrastrutture e della loro gestione, secondo quanto stabilito dagli artt. 16 e 17 della Legge istitutiva;
- g) determina le quote da porre a carico delle imprese insediate nelle aree per l'utilizzo dei servizi e delle infrastrutture;
- h) adotta gli atti regolamentari e ogni altro atto non espressamente riservato per legge o Statuto al Presidente o ad altro organo dell'IRSAP o al Direttore Generale.

3. A conclusione di ogni seduta del Consiglio di amministrazione è redatto processo verbale che è numerato in ordine progressivo per annualità e tenuto a cura del Direttore Generale che esercita la funzione di segretario del Consiglio.

4. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso trasmesso a mezzo PEC almeno cinque giorni naturali e consecutivi prima della seduta, ridotti a uno nei casi di urgenza. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della seduta e l'elencazione degli argomenti da trattare (elenco dell'Ordine del Giorno, o Odg). L'avviso deve, altresì, esplicitare i motivi dell'urgenza, qualora si ricorra ai termini di convocazione abbreviata.

La partecipazione alle sedute del Consiglio potrà essere assicurata anche tramite teleconferenza o videoconferenza.

5. Il Consiglio è validamente riunito quando è presente la maggioranza assoluta dei membri.

6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti quello del Presidente vale il doppio.

7. I componenti del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio stesso con propria deliberazione, decorsi dieci giorni dalla comunicazione, inviata mediante PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, all'interessato, valutate le eventuali giustificazioni fornite dall'interessato.

9. Della decadenza viene data immediata comunicazione all'organo designante per la sua sostituzione.

10. Il Consiglio di amministrazione si riunisce normalmente presso la Sede legale. È in ogni caso ammessa la convocazione presso gli Uffici Periferici IRSAP, o altra sede ritenuta opportuna.

Art. 15

Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'IRSAP.

2. La funzione di Presidente dell'IRSAP, la cui nomina è formalizzata con decreto del Presidente della Regione, è conferita al soggetto di cui al comma 1 dell'art. 14 del presente Statuto.

3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, dirigendone i lavori. Il Presidente può restare in carica per non più di due mandati.

4. Nell'ambito dei poteri riconosciutigli dalle leggi vigenti il Presidente:

- a) definisce obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione dell'IRSAP;
- b) adotta i relativi atti di indirizzo interpretativi ed applicativi;
- c) verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
- d) promuove e resiste alle liti, con potere di conciliazione e transazione, riguardanti l'IRSAP, e designa il dipendente o il professionista da incaricare con determinazione da trasmettere al Direttore Generale, al quale compete, direttamente o a mezzo del dirigente all'uopo incaricato, l'impegno delle somme necessarie e la sottoscrizione della convenzione di incarico;
- e) rappresenta l'IRSAP nell'ambito delle Assemblee dei Soci ovvero di altro Organo statutario equipollente di Società, Consorzi, Aziende ovvero ogni altro Ente comunque denominato di cui l'IRSAP è socio ovvero componente;
- f) fatte salve le eventuali disposizioni dei relativi statuti, è componente di diritto degli Organi Amministrativi di Società, Consorzi, Aziende ovvero ogni altro Ente comunque denominato di cui l'IRSAP è socio ovvero componente; è in ogni caso ammessa la possibilità di delega per il singolo affare ovvero di nomina stabile di altro soggetto quale componente dei citati Organi Amministrativi;
- g) rappresenta l'IRSAP nelle riunioni con altri organi pubblici di indirizzo politico-amministrativo, curando i rapporti istituzionali;
- h) partecipa alla Conferenza consultiva propedeutica all'approvazione del piano contenente le linee guida regionali in tema di sviluppo, convocata entro il 30 giugno di ogni anno, ai

sensi dell'art. 14 della Legge Regionale n. 8 del 12 gennaio 2012, presso l'Assessorato regionale delle Attività Produttive; sull'attività svolta nell'ambito della detta Conferenza Consultiva, il Presidente relaziona al Consiglio di amministrazione;

- i) predisporre gli atti da sottoporre alla valutazione ed approvazione del Consiglio di amministrazione;
- l) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, dettando disposizioni al Direttore Generale;
- m) vigila sull'attività generale dell'IRSAP;
- n) promuove lo sviluppo di ogni nuova o ulteriore iniziativa in linea ed in attuazione con le finalità dell'IRSAP;
- o) mantiene ed incrementa le relazioni istituzionali con gli operatori economici e le loro associazioni;
- p) incentiva ogni altra attività idonea a promuovere lo sviluppo dell'IRSAP, curandone l'immagine, la comunicazione ed i rapporti con gli organi di informazione;
- q) individua eventuali proposte migliorative in favore dell'ottimizzazione della spesa nell'ambito di misure di cd. spending review;
- r) svolge ogni altro compito o attività non attribuita espressamente dallo statuto al Consiglio di amministrazione.

5. Il Presidente può delegare al Vice Presidente lo svolgimento di alcune funzioni, espressamente indicate all'art. 16 del presente statuto.

6. I compensi spettanti al Presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione, cui si fa fronte con parte del contributo per le spese di funzionamento previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 8 del 12 gennaio 2012, sono stabiliti dalle norme regionali in tema di compensi spettanti ai componenti degli organi degli enti regionali.

7. Il Presidente dell'IRSAP è dotato di un Ufficio di staff, equiparato contrattualmente ad area e/o servizio, che svolge compiti di coordinamento della complessiva attività e gestione degli organi di cui all'articolo 12 del presente statuto. L'Ufficio di staff è posto sotto la direzione di un dipendente, denominato Coordinatore Staff della Presidenza (CSP), la cui designazione di carattere fiduciario è disposta con atto del Presidente, definendo gli obiettivi del CSP nell'atto di designazione.

Nel caso in cui il CSP appartenga al comparto dirigenziale, il designato può essere scelto fra uno dei dirigenti dell'IRSAP già preposto alla direzione di uno o più Uffici periferici o di un'Area della Struttura centrale dell'IRSAP. Al Dirigente che riveste anche le funzioni di CSP, in ragione di tale attribuzione, è incrementato l'importo della retribuzione di posizione, parte variabile, già in godimento nella misura stabilita con la determinazione di nomina del Presidente e che comunque non può superare il limite stabilito in relazione alle vigenti disposizioni del CCRL della dirigenza della Regione siciliana per i dirigenti preposti ad uffici speciali e a strutture intermedie che espletano la loro attività a livello regionale come articolazione di una struttura di massima dimensione. In tal caso il Direttore Generale dell'IRSAP stipulerà apposito contratto.

Nel caso in cui il designato CSP appartenga al comparto non dirigenziale, allo stesso può essere attribuito un compenso proporzionale alla superiore retribuzione, all'interno e nei limiti di quanto previsto dal vigente CCRL del comparto non dirigenziale e ss.mm.ii.

8. Per la cura delle pratiche di cui al comma 4 lett. d) del presente articolo, il Presidente può avvalersi di un'Area denominata Avvocatura ed Affari giuridici e legali, posta alle sue dirette dipendenze, che, una volta istituita e regolamentata, avoca le competenze riguardanti gli affari giuridici e legali attribuite all'Area affari generali, giuridici e legali di cui all'art. 20, comma 2, lettera a).

Art. 16

Vice Presidente

1. Il vice Presidente dell'IRSAP è scelto dallo stesso Presidente dell'Istituto tra i componenti di cui al comma 1 dell'art. 14 del presente Statuto.
2. Il vice Presidente, nell'esercizio delle proprie funzioni vicarie, sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento o vacanza ed in tali ipotesi è dotato degli stessi poteri.
3. Il vice Presidente può svolgere le funzioni del precedente articolo 15 espressamente delegategli dal Presidente.

Art. 17

Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è composto dal Presidente, da due membri effettivi e due supplenti. L'Assessore Regionale per le Attività Produttive emana un bando pubblico per la creazione di un elenco di revisori dei conti nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili. Il Collegio dei revisori dei conti è selezionato tramite estrazione a sorte dall'elenco. E' nominato Presidente il primo estratto; sono nominati membri effettivi il secondo ed il terzo estratto; sono nominati membri supplenti il quarto ed il quinto estratto.
2. I componenti del Collegio dei revisori devono essere in possesso del requisito di cui all'articolo 9 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Collegio dei revisori esercita il controllo contabile sulla gestione ed esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo. A tal fine il Consiglio di amministrazione invia al Collegio dei revisori i predetti documenti contabili almeno venti giorni prima della seduta fissata per la loro approvazione.
4. Il Collegio dei revisori si riunisce almeno ogni tre mesi e può partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione. A tal fine, il Collegio è invitato a partecipare ad ogni riunione del Consiglio. Di ogni seduta del Collegio è redatto verbale. La partecipazione alle sedute del Consiglio potrà essere assicurata anche tramite teleconferenza o videoconferenza.
5. Al Presidente ed ai componenti del Collegio dei revisori spettano compensi in misura pari al 50 per cento di quelli previsti, rispettivamente, per il Presidente e per i componenti del Consiglio di amministrazione stabiliti ai sensi del comma 6 dell'articolo 8 della Legge istitutiva.

Art. 18

Direttore Generale

1. Il Direttore Generale dell'IRSAP è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive. In conformità a quanto previsto dal comma 11 dell'art. 19 della Legge istitutiva, l'incarico è prioritariamente assegnato ad uno dei dirigenti già in servizio presso i disciolti Consorzi, ovvero, in subordine, ad uno dei dirigenti dell'amministrazione regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. In ogni caso il dirigente da nominare dovrà avere comprovata esperienza almeno triennale di direzione generale di un ente pubblico di livello regionale o di un dipartimento regionale.
2. Il Direttore Generale è il vertice amministrativo dell'IRSAP.

3. Il Direttore Generale svolge, altresì, le seguenti funzioni:
- a) formula proposte ed esprime pareri al Presidente, al Consiglio di amministrazione ed alla Consulta nelle materie di rispettiva competenza;
 - b) cura l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definiti dal Presidente dell'IRSAP;
 - c) attribuisce ai dirigenti gli incarichi dirigenziali e la responsabilità di specifici progetti e gestioni, definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce agli stessi compiti e funzioni, le necessarie risorse umane, finanziarie e materiali, tenendo conto delle direttive di cui all'articolo 15 comma 4 lettera a) del presente Statuto, e che saranno sottoposte al Controllo di Gestione;
 - d) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici della sede centrale dell'IRSAP tenendo conto delle direttive di cui all'articolo 15 comma 4 lettera a) del presente Statuto;
 - e) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici periferici tenendo conto delle direttive di cui all'articolo 15 comma 4 lettera a) del presente Statuto;
 - f) adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi, esclusi quelli delegati ai dirigenti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 10/2000 e ss.mm.ii e del precedente punto c) del presente comma, fatti salvi quelli la cui competenza è rimessa agli Organi dell'Ente;
 - g) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, rientranti nella propria competenza;
 - h) dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia con proposta di adozione, nei confronti dei responsabili, delle misure previste dalla normativa vigente;
 - i) richiede pareri agli organi consultivi e risponde agli organi di controllo sugli atti di competenza;
 - l) propone al Presidente dell'IRSAP le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti;
 - m) svolge le attività di organizzazione e gestione del personale, comprese le relazioni sindacali, anche in sede di contrattazione decentrata, nell'ambito ove adottate delle direttive di cui all'articolo 15 lettera a) del presente Statuto;
 - n) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti ed i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
 - o) riferisce al Presidente dell'IRSAP sull'attività svolta e in tutti i casi in cui venga richiesto o ritenuto opportuna;
 - p) svolge le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sottoscrivendone gli atti deliberativi con il Presidente e rilasciando parere di legittimità sui medesimi;
 - q) impegna le somme necessarie e sottoscrive la convenzione di incarico con il dipendente ed il professionista da incaricare relativamente alle liti promosse o resiste, con potere di conciliazione e transazione, dal Presidente.

Art. 19

Vice Direttore Generale

1. Il vice Direttore Generale, nell'esercizio delle proprie funzioni vicarie, sostituisce il Direttore Generale in caso di assenza, impedimento o vacanza ed in tali ipotesi è dotato degli stessi poteri.
2. Il vice Direttore Generale è un dirigente nominato con deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente dell'IRSAP, scelto fra uno dei dirigenti dell'IRSAP già preposto alla direzione di un Ufficio periferico o di un'Area della Struttura centrale dell'IRSAP.

3. Al Dirigente che riveste anche le funzioni di Vice Direttore Generale, in ragione di tale attribuzione, viene incrementato l'importo della retribuzione di posizione, parte variabile, nella misura stabilita con la deliberazione del Consiglio di amministrazione di nomina e che comunque non può superare il limite stabilito, in relazione alle vigenti disposizioni del CCRL della dirigenza della Regione siciliana, per il Coordinatore dello Staff del Presidente di cui al superiore art. 15. Il Vice Direttore Generale può svolgere le funzioni di cui all'articolo 18 del presente statuto espressamente delegategli dal Direttore Generale dell'IRSAP.

Art. 20

Struttura centrale ed Uffici periferici

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'IRSAP è dotato di una struttura centrale, articolata in direzione Generale, strutture intermedie ed uffici speciali, secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 e ss.mm.ii.

2. La struttura centrale è composta dalla Direzione Generale e da quattro Aree di natura dirigenziale, aventi natura di struttura intermedia, all'interno delle quali possono essere istituite, Unità Operative di Base. Le Aree sono così denominate:

- a) Affari generali, giuridici e legali
- b) Amministrativa
- c) Tecnica

3. L'IRSAP agisce territorialmente attraverso i propri uffici periferici aventi sede in Agrigento, Caltagirone, Caltanissetta, Catania, Enna, Gela, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.

4. Ciascun ufficio periferico esercita la propria competenza su un territorio corrispondente alle aree attribuite ai soppressi consorzi ASI e utilizza le strutture e il personale dei soppressi Consorzi ASI corrispondenti alle aree di propria competenza.

5. Gli uffici di cui al superiore comma 3), in coerenza con quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale 15 maggio 2000 n.10 e successive modificazioni, si articolano in strutture di dimensione intermedia le quali possono comprendere uno o più uffici periferici.

Le strutture di dimensione intermedia comprendenti uno o più uffici periferici sono individuate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale.

Art. 21

Funzioni degli uffici periferici

1. Gli uffici periferici, nell'ambito delle linee di programmazione e di intervento dettate dall'IRSAP, provvedono all'istruttoria delle istanze volte ad avviare o, comunque, realizzare, continuare, modificare, implementare attività imprenditoriali nell'ambito delle rispettive aree di competenza in relazione alle previsioni di cui all'articolo 18 della Legge istitutiva. Il dirigente della struttura intermedia preposto alla direzione dell'ufficio periferico, o suo delegato, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, della citata Legge istitutiva, è componente di diritto della conferenza dei servizi convocata dallo sportello unico per le attività produttive, previsto dalla legge citata, ovvero delle altre conferenze di servizi e/o procedimenti decisorii previsti da specifiche disposizioni normative.

2. Gli uffici periferici predispongono i piani regolatori d'area secondo quanto previsto dall'articolo 15 della Legge istitutiva.

3. Gli Uffici periferici sono deputati alla ricezione delle istanze per l'assegnazione ed il successivo acquisto dei terreni appartenenti all'IRSAP presentate dagli operatori economici e

provvedono, nel caso di effettiva disponibilità di terreni o rustici, ad indire le procedure ad evidenza pubblica finalizzate a tali assegnazioni. Gli uffici periferici provvedono, entro i trenta giorni successivi alla scadenza dell'avviso pubblico a formare una graduatoria approvata con deliberazione del Consiglio di amministrazione, di cui è data comunicazione agli interessati. Sono predisposte singole graduatorie in relazione ad ogni area di competenza degli uffici periferici.

4. Gli uffici periferici svolgono le funzioni e le competenze loro assegnate, anche con riferimento alla gestione dei servizi e delle infrastrutture presenti nelle rispettive aree di competenza, nonché alla attività di supporto tecnico, amministrativo e logistico così come previsto dall'art. 19 della Legge istitutiva.

Art. 22

Piano Regolatore d'area

1. Il Piano è lo strumento urbanistico di regolazione Generale dell'area e prevede, in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 della Legge istitutiva, la localizzazione degli insediamenti produttivi e industriali e delle opere ed impianti infrastrutturali, la dotazione di impianti e servizi di tutela ambientale ed il tipo di imprese localizzabili nei diversi siti compresi nelle aree industriali, i centri di assistenza e promozione delle imprese.

2. Il Piano d'area è elaborato e predisposto da parte del competente ufficio periferico dell'IRSAP. Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 13 della Legge istitutiva, alla predisposizione del Piano d'area partecipano, con funzione consultiva, i funzionari responsabili degli uffici tecnici comunali, o loro delegati, dei Comuni nei cui territori ricadono le aree interessate dal Piano.

3. Il Consiglio di amministrazione dell'IRSAP adotta, con propria deliberazione, il Piano regolatore d'area in relazione ad ogni singola area omogenea di cui al comma 2 dell'art.1 della Legge istitutiva, ovvero, ove possibile, provvede a loro modifiche anche planimetriche e/o accorpamenti. Le prescrizioni ed i vincoli contenuti nel Piano regolatore d'area hanno durata pari a cinque anni decorrenti dall'approvazione definitiva da parte del competente organo regionale.

4. La deliberazione di adozione del Piano regolatore d'area è trasmessa ai Comuni nei cui territori ricade l'area interessata. Ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 15 della Legge istitutiva, entro sessanta giorni dall'avvenuta ricezione della deliberazione di approvazione del Piano, i Comuni esprimono il loro parere formulando eventuali osservazioni. Trascorso detto termine, il parere si intende reso positivamente senza osservazioni. Nel caso in cui entro detto termine pervengano le osservazioni dei Comuni, il Consiglio di amministrazione, valutate le osservazioni, ove ritenga di accoglierle apporta le conseguenti modifiche al Piano regolatore d'area.

5. La deliberazione di adozione del piano è pubblicata presso l'albo pretorio dei Comuni nei cui territori ricadono le aree oggetto di pianificazione. Ai fini della presentazione di eventuali opposizioni e/o osservazioni, si applica, in quanto compatibile, l'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71. Il Consiglio di amministrazione, valutate ed eventualmente accolte le osservazioni e/o opposizioni presentate nei termini di legge, adotta definitivamente il singolo piano regolatore d'area e lo invia all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. Il predetto Assessorato, sentito il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, approva definitivamente il piano entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa deliberazione unitamente agli allegati. Trascorso tale termine il piano s'intende approvato ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Dalla data di adozione del piano regolatore d'area si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 23

Programma triennale degli interventi e delle attività

1. L'IRSAP, in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 della Legge Regionale n. 8 del 12 gennaio 2012, sentiti i comuni nei cui territori ricadono le aree industriali interessate, predispone ed approva il programma triennale degli interventi e delle attività il quale, in relazione ad ogni area ovvero, ove particolare esigenze lo richiedano, in relazione ad ogni insediamento destinato ad attività industriali e produttive, prevede:

- a) le attività e gli interventi da realizzarsi nel triennio di riferimento relativamente all'azione di sostegno e promozione del tessuto economico-sociale;
- b) l'individuazione della vocazione economica di ogni singola area e le relative misure tese all'incentivazione di tale vocazione.

2. Il programma di cui al comma 1 è approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione, entro il 30 dicembre di ogni anno e per il successivo triennio ed è trasmesso all'Assessorato regionale delle attività produttive. Si applica, in quanto compatibile, il procedimento di controllo sulle deliberazioni del Consiglio di amministrazione di cui al successivo art. 25, comma 1 del presente Statuto. Entro il 30 dicembre di ogni anno, con le medesime procedure, l'IRSAP apporta le necessarie modifiche al programma, anche in ragione dell'adeguamento alle linee guida annuali di cui all'art. 14 della Legge Regionale n. 8 del 12 gennaio 2012.

3. In linea con le previsioni dettate dal programma di cui al comma 1, l'IRSAP predispone ed approva il programma triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 21 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 24

Personale

1. Il personale dell'IRSAP è quello definito dalla pianta organica regolarmente approvata, con relativa dotazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma dieci, della legge regionale n. 8 del 12 gennaio 2012.

2. Nella gestione del personale, l'IRSAP si attiene ai principi relativi al massimo rispetto dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pari opportunità, della valutazione della performance individuale e collettiva. I dirigenti rispondono della gestione amministrativa ed economica dell'IRSAP nonché delle relative risorse finanziarie ed umane loro assegnate.

3. L'IRSAP adotta ogni misura idonea a favorire una gestione trasparente, efficace, efficiente ed economica tesa a contrastare i fenomeni della corruzione e per la diffusione dei principi della legalità ed al contrasto della criminalità.

4. In attuazione della vigente normativa, l'IRSAP adotta modelli di gestione che consentano il rispetto delle finalità e dei principi di cui al presente articolo.

5. L'IRSAP adotta il regolamento d'organizzazione del personale. Con lo stesso regolamento viene individuata la figura del "datore di lavoro" ai sensi della vigente normativa in tema di tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 25

Controlli sulle deliberazioni

1. Le delibere di approvazione del bilancio di previsione, di variazioni di bilancio e del conto consuntivo sono inviate, entro quindici giorni dalla loro adozione, all'Assessorato regionale delle attività produttive, munite del parere del Collegio dei revisori. Entro trenta giorni dalla ricezione dei

documenti contabili, l'Assessorato può annullare le delibere per motivi di legittimità o di merito, rinviandole all'IRSAP per la riapprovazione. Entro il suddetto termine di trenta giorni, per una sola volta, l'Assessorato può richiedere integrazioni documentali utili all'istruttoria; detta richiesta di documenti sospende il termine, che riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione richiesta. Trascorso il suddetto termine di trenta giorni, salva l'eventuale sospensione per la richiesta istruttoria, i documenti contabili si intendono approvati. Resta salvo quanto previsto dal comma 13 dell'articolo 53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Tutte le restanti deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione, se munite del parere di legittimità del Direttore Generale, sono immediatamente esecutive.

Art. 26

Nomina di commissari

1. In caso di inadempimento da parte degli organi dell'IRSAP di atti obbligatori per legge o per statuto, l'Assessore regionale delle attività produttive potrà provvedere in via sostitutiva mediante la nomina di apposito commissario ad acta scelto tra i dirigenti ed i funzionari direttivi dell'Amministrazione Regionale in servizio o in quiescenza.

2. In caso di accertate violazioni di legge ovvero di gravi irregolarità amministrative, anche omissive, ovvero per ripetute violazioni delle linee guida di cui all'articolo 14, comma 1, della legge regionale n. 8 del 12 gennaio 2012, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale delle attività produttive, potrà provvedere, previa diffida, con decreto, allo scioglimento degli organi dell'IRSAP ed alla contestuale nomina di un commissario straordinario, in attuazione dell'art. 48 comma 7 della L.R. 17/2004, scelto tra i dirigenti ed i funzionari direttivi dell'Amministrazione Regionale in servizio o in quiescenza, il quale avrà il compito di provvedere alla gestione dell'IRSAP.

Art. 27

Assegnazione di terreni e rustici per insediamenti produttivi

1. L'assegnazione di terreni e di rustici è disciplinata dall'art. 16 della legge regionale n. 8 del 12 gennaio 2012.

Art. 28

Procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione unica ai fini dell'insediamento di attività produttive

1. Il rilascio dell'autorizzazione unica per l'insediamento di attività produttive è disciplinata dall'art. 18 della legge regionale n. 8 del 12 gennaio 2012.

Art. 29

Modifiche statutarie

1. Le modifiche al presente statuto possono essere adottate con deliberazioni adottate da parte del Consiglio di amministrazione.

2. Le deliberazioni adottate ai sensi del comma precedente sono approvate da parte dell'Assessore regionale delle attività produttive, il quale si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione.

3. Trascorso infruttuosamente il termine di cui al precedente comma 2, le modifiche statutarie si intendono approvate.

4. Nell'ipotesi di modifiche che si rendano necessarie ai fini dell'adeguamento del presente statuto ad una sopravvenuta norma di legge, l'Assessore regionale per le attività produttive, nel caso di accertata e prolungata inerzia del Consiglio di amministrazione, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 11 della legge Regionale n. 8 del 12 gennaio 2012, provvede, previa diffida, con proprio decreto, allo scioglimento del Consiglio di amministrazione ed alla contestuale nomina di un commissario straordinario, scelto tra i dirigenti dell'Amministrazione Regionale in servizio o in quiescenza, il quale ha il compito di approvare le modifiche statutarie entro trenta giorni dal suo insediamento. In tale ipotesi il commissario straordinario svolge altresì le funzioni del disciolto Consiglio di amministrazione fino all'insediamento del nuovo Organo che deve avvenire entro sessanta giorni dalla data del decreto di scioglimento.

Art. 30

Norme transitorie

1. Nelle more della chiusura delle operazioni di liquidazione dei Consorzi ASI della Sicilia l'IRSAP, previa stipula di accordi, può distaccare il proprio personale presso i predetti Consorzi ASI in liquidazione, per la celere chiusura delle attività di liquidazione.